

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2278 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2015

**che modifica gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE per quanto riguarda la qualifica di indenne da rinotracheite bovina infettiva dei Länder tedeschi Brema, Assia e Bassa Sassonia**

[notificata con il numero C(2015) 8462]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 10, paragrafo 2,


considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 64/432/CEE stabilisce norme applicabili agli scambi all'interno dell'Unione di animali della specie bovina, compreso l'obbligo, per i bovini oggetto di tale atto, di essere accompagnati durante il trasporto da un certificato sanitario conforme al modello 1 di cui all'allegato F della stessa direttiva («modello 1»). L'articolo 9 della direttiva dispone che uno Stato membro provvisto di un programma nazionale obbligatorio di lotta contro la rinotracheite bovina infettiva possa sottoporre tale programma alla Commissione per ottenerne l'approvazione. L'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE prevede anche che siano precisate le garanzie complementari che possono essere richieste negli scambi all'interno dell'Unione.
- (2) L'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE stabilisce inoltre che se uno Stato membro ritiene che il proprio territorio sia indenne, totalmente o in parte, dalla rinotracheite bovina infettiva, esso presenta alla Commissione la documentazione giustificativa appropriata. Tale articolo prevede anche che siano precisate le garanzie complementari che possono essere richieste negli scambi all'interno dell'Unione.
- (3) La decisione 2004/558/CE <sup>(2)</sup> della Commissione approva i programmi di lotta e di eradicazione dell'infezione dovuta a herpesvirus bovino di tipo 1 (BHV1) presentati dagli Stati membri indicati nell'elenco dell'allegato I di detta decisione per le regioni elencate in tale allegato e alle quali si applicano garanzie complementari a norma dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE. L'allegato II della decisione 2004/558/CE elenca inoltre le regioni degli Stati membri considerate indenni da BHV1 e alle quali si applicano le garanzie complementari a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE. Gli articoli 2 e 3 della decisione 2004/558/CE specificano altresì le informazioni che devono figurare nel modello 1 per quanto riguarda i riferimenti a tale decisione.
- (4) La decisione di esecuzione 2014/798/UE della Commissione <sup>(3)</sup> ha modificato la direttiva 64/432/CEE, compreso il modello 1. Di conseguenza è necessario modificare i riferimenti al modello 1 di cui agli articoli 2 e 3 della decisione 2004/558/CE.
- (5) I Länder tedeschi Brema, Amburgo, Assia, Bassa Sassonia, Renania settentrionale-Vestfalia, Renania-Palatinato, Saarland e Schleswig-Holstein figurano attualmente nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2004/558/CE.
- (6) La Germania ha presentato alla Commissione la documentazione giustificativa per ottenere la qualifica di indenne dal BHV1 per i Länder Brema, Assia e Bassa Sassonia, e affinché ad essi siano applicabili le garanzie complementari a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.
- (7) In seguito alla valutazione della documentazione giustificativa presentata dalla Germania, i Länder Brema, Assia e Bassa Sassonia non dovrebbero più figurare nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2004/558/CE, bensì in quello di cui al suo allegato II e a tali Länder andrebbe estesa l'applicazione delle garanzie complementari a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE. Gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE dovrebbero quindi essere modificati di conseguenza.

<sup>(1)</sup> GU L 21 del 29.7.1964, pag. 1977.

<sup>(2)</sup> Decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20).

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione 2014/798/UE della Commissione, del 13 novembre 2014, che modifica l'allegato F della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda il formato dei modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di animali delle specie bovina e suina e le ulteriori condizioni di polizia sanitaria relative alla presenza di Trichine per gli scambi all'interno dell'Unione di suini domestici (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 50).



- (8) È pertanto opportuno modificare in tal senso la decisione 2004/558/CE.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 2004/558/CE è così modificata:

- 1) all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nella sezione C, punto II.3.3, del certificato sanitario riportato nel modello 1 dell'allegato F della direttiva 64/432/CEE e che accompagna i bovini di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sono indicati negli spazi previsti il numero degli articoli, dei paragrafi e dei punti rilevanti della presente decisione.»;

- 2) all'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Al Nella sezione C, punto II.3.3, del certificato sanitario riportato nel modello 1 dell'allegato F della direttiva 64/432/CEE e che accompagna i bovini di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sono indicati negli spazi previsti il numero degli articoli, dei paragrafi e dei punti rilevanti della presente decisione.»;


- 3) gli allegati I e II sono sostituiti dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2015

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*



## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

Stati membri	Regioni degli Stati membri alle quali si applicano le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE
Belgio	Tutte le regioni
Repubblica ceca	Tutte le regioni
Germania	I Länder: Amburgo Renania Settentrionale-Vestfalia Renania-Palatinato Saar Schleswig-Holstein
Italia	Regione Friuli-Venezia Giulia Provincia autonoma di Trento

## ALLEGATO II

Stati membri	Regioni degli Stati membri alle quali si applicano le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE
Danimarca	Tutte le regioni
Germania	I Länder: Baden-Württemberg Baviera Berlino Brandeburgo Brema Assia Bassa Sassonia Meclenburgo-Pomerania Occidentale Sassonia Sassonia-Anhalt Turingia
Italia	Regione Valle d'Aosta Provincia autonoma di Bolzano
Austria	Tutte le regioni
Finlandia	Tutte le regioni
Svezia	Tutte le regioni»

